



COMUNE DI RIESI

Provincia di Caltanissetta

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI RIESI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

Indice

Indice	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 5 - Effetti della dichiarazione	6
Articolo 6 - Versamento degli importi dovuti	6
Articolo 7 - Perfezionamento della definizione agevolata	7
Articolo 8 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	8
Articolo 9 - Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni	8
Articolo 10 – Modalità e termini per IMU per le annualità dal 2022 al 2025.....	8
Articolo 10 bis – Versamento da parte degli eredi in caso di decesso del contribuente	9
Articolo 11 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	9

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non rimosse a seguito di:
 - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune per gli anni dal 01/01/2014 al 31/12/2025, divenuti esecutivi entro 31/12/2023 e non affidati all'ADER;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune per gli anni dal 01/01/2014 al 31/12/2025, notificate entro il 31/12/2023 e non affidate all'ADER;
 - entrate con crediti già maturati al 31/12/2025 ma non ancora oggetto di accertamento per le quali il contribuente può avvalersi degli istituti di regolarizzazione spontanea previsti dall'ordinamento tributario, ivi incluso il ravvedimento operoso.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - ☐ Imposta municipale propria (IMU)
 - ☐ Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
 - ☐ Tassa sui rifiuti (TARI)
 - ☐ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
2. I debiti di cui al precedente comma possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 6:
 - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - delle spese di notifica, dei costi di gestione e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
 - degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
3. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- ☐ sanzioni amministrative tributarie nella misura del 100%;
- ☐ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- ☐ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;

4. Sono altresì consentiti i versamenti della sola quota capitale dei debiti che non sono stati ancora oggetto di avvisi accertamento da parte del Comune (ravvedimento operoso) per gli anni dal 2022 al 2025 secondo le modalità stabilite dai successivi articoli. Per tali annualità, rimane impregiudicata la facoltà da parte del Comune di procedere alle attività di accertamento tenendo conto delle somme versate a titolo di definizione agevolata. Per tali entrate sarà il contribuente a riconoscere il proprio debito e, tale riconoscimento, in ogni caso, varrà ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi della vigente legislazione dei tributi locali e dell'art. 2944 del Codice civile.

5. Sono esclusi:

- i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- i crediti non di competenza dell'ente
- i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il contribuente presenta apposita istanza utilizzando il modello predisposto dall'Ente da trasmettere entro il termine perentorio del 30 ottobre 2026.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica la propria volontà di versare quanto dovuto in unica soluzione o il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Il debitore indica anche la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite come meglio specificato nell'articolo seguente.
4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Il Comune entro il termine del 30 novembre 2026 dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 da parte dei debitori, comunica agli stessi l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché

quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

6. Il perfezionamento della definizione agevolata è subordinato al versamento dell'intero importo, ovvero della prima rata del piano di ammortamento, entro il termine del 31 dicembre 2026. Il mancato, insufficiente o ritardato pagamento oltre 5 giorni dalla suddetta scadenza comporta l'inefficacia della procedura, con la conseguente decadenza dai benefici previsti e la ripresa delle attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
7. La definizione delle scadenze e degli importi rateali saranno comunque indicate nel decreto di accoglimento dell'istanza presentata.
8. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
9. La pubblicazione del presente regolamento e della relativa documentazione sul sito istituzionale del Comune di Rieti ha valore di avviso pubblico.

Articolo 4 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Oggetto della definizione agevolata sono anche le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione, ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 31/12/2025 e riferite a:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune per gli anni dal 2014 al 2018, divenuti esecutivi entro 31/12/2023 e non affidati all'ADER;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune per gli anni dal 2014 al 2018, notificate entro il 31/12/2023 e non affidate all'ADER;

2. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

3. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (entrata in vigore il nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria), nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.

4. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.
5. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione, il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
6. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
7. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.
8. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive e passate in giudicato alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 5 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, limitatamente ai debiti oggetto di definizione:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
2. L'adesione alla definizione agevolata sospende i termini di decadenza di prescrizione degli avvisi da emettere.

Articolo 6 - Versamento degli importi dovuti per IMU, TARI e TOSAP annualità dal 01/01/2014 al 31/12/2021 e per la TARI e la TOSAP annualità dal 2022 al 2025

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2, limitatamente all'IMU, alla TARI e alla TOSAP annualità dal 01/01/2014 al 31/12/2021 e per la TARI e la TOSAP annualità dal 2022 al 2025, può avvenire mediante versamento in un'unica soluzione entro il termine del 31 ottobre 2026, ovvero attraverso una ripartizione rateale secondo le modalità disciplinate dal successivo comma 2. In tale ultima ipotesi, la scadenza della prima rata resta fissata inderogabilmente alla medesima data del 31 ottobre 2026. La definizione delle scadenze e degli importi rateali saranno comunque indicate nel decreto di accoglimento dell'istanza presentata.
2. La rateizzazione è ammessa per somme superiori ad euro 250,00. Il debitore ha la facoltà di richiedere la ripartizione del debito in un numero massimo di 48 rate, scegliendo tra una scansione mensile o trimestrale dei pagamenti in base alle proprie esigenze finanziarie. L'ammontare di ogni rata, qualunque sia la rateizzazione concessa, non può essere inferiore ad euro 100,00.
3. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve consentire il pagamento di quanto dovuto con tecnologie digitali quali il sistema pagoPA, sistema nazionale per i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione e altri gestori di servizi pubblici.
4. È esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.
5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza maggiorato del 2 per cento annuo.

Articolo 7 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si intende perfezionata quando saranno versate tutte le somme stabilite nel piano di pagamento concordato determinando così anche l'estinzione delle eventuali procedure esecutive precedentemente avviate.
2. Il ritardo nel versamento di una delle rate diverse dalla prima non determina la decadenza dal beneficio se il pagamento viene effettuato entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza della rata stessa. In tal caso, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali per i giorni di ritardo.
3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti causando la ripresa delle attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

Articolo 8 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 9 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni per IMU, TARI e TOSAP annualità dal 01/01/2014 al 31/12/2021 e per la TARI e la TOSAP annualità dal 2022 al 2025

1. Per IMU, TARI e TOSAP annualità dal 01/01/2014 al 31/12/2021 e per la TARI e la TOSAP annualità dal 2022 al 2025, l'intera procedura comprensiva dell'invio dell'istanza, dell'interazione con il cittadino e del versamento delle somme dovute, avverrà tramite l'apposita piattaforma telematica messa a disposizione dall'Ente.
2. Ogni istanza sarà identificata da un codice univoco attribuito dalla piattaforma digitale che permetterà il versamento di quanto dovuto anche attraverso il sistema pagoPA.
3. Ai fini della sostenibilità organizzativa e della corretta gestione del procedimento di definizione agevolata, sono ammissibili esclusivamente le istanze presentate mediante la piattaforma digitale telematica dell'Ente. Le istanze trasmesse con modalità diverse non sono valutabili e non producono effetti nell'ambito del procedimento. La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata costituisce, per espressa accettazione del debitore, notifica di avviso di intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento ai sensi dell'art. 50 del DPR N. 602/1973.

Articolo 10 – Modalità e termini per IMU per le annualità del 2022 al 2025

1. Per le annualità d'imposta dal 2022 al 2025, per le quali non risultano ancora effettuati accertamenti IMU e, pertanto, i dati catastali potrebbero non essere allineati, il contribuente, ai fini della corretta regolarizzazione, deve preventivamente presentarsi presso gli uffici comunali competenti e poi, eventualmente, presentare apposita richiesta di definizione agevolata entro la data del 30 ottobre 2026, al fine di:
 - verificare la propria posizione tributaria;
 - aggiornare eventuali errori dei dati catastali;
 - determinare correttamente l'importo dovuto.
2. Per ciascun anno d'imposta il versamento deve essere effettuato, in un'unica soluzione, con le modalità indicate dagli uffici di competenza con azzeramento totale di sanzioni e interessi come previsto dal presente regolamento.
3. Ai fini della corretta imputazione contabile, le rate sono riferite alle singole annualità secondo il seguente ordine cronologico:
4. a) Annualità 2022 il pagamento deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2026;
b) Annualità 2023 il pagamento deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2027;
c) Annualità 2024 il pagamento deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2028;
d) Annualità 2025 il pagamento deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2029.
5. In caso di adesione alla definizione agevolata relativa all'IMU per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, anche non consecutive, il pagamento, indipendentemente dall'anno d'imposta di riferimento, ha inizio con la prima scadenza fissata al 31 dicembre 2026.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini previsti comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e della definizione agevolata, con conseguente ripristino del debito residuo secondo la normativa vigente. Con successivo provvedimento del competente ufficio sono definite le modalità operative di adesione e pagamento.

Articolo 10 bis – Versamento da parte degli eredi in caso di decesso del contribuente

1. In caso di decesso del contribuente che ha aderito alla definizione agevolata, l'obbligo del versamento delle rate residue si trasferisce agli eredi, i quali mantengono il diritto ai benefici (abbattimento sanzioni e interessi) senza alcuna interruzione. Gli eredi potranno richiedere una rimodulazione del piano di rateizzazione in base alle proprie esigenze economiche, ferma restando la durata massima prevista dall'Art. 6.

Articolo 11 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore e acquisterà efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Rieti.